




SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO



## RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PENALI CONTRO LE FRODI E LE FALSIFICAZIONI"

Il progetto di legge in materia penale inerente la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento cui si riferisce la presente relazione, nell'andare a modificare alcuni articoli del codice penale, di cui si dirà in seguito, a variarne altri introdotti con la Legge 22 febbraio 2006, n. 44 intitolata "*Disposizioni penali contro l'uso indebito di carte di credito, di pagamento e di prelievamento di denaro contante*" e nell'introdurre un nuovo articolo al codice penale, aggiorna, in linea con quanto previsto dalla Decisione Quadro n. 2001/413/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 28 maggio 2001, la materia in oggetto, rappresentando un ulteriore elemento di adeguamento alla Convenzione Monetaria sottoscritta dalla Repubblica di San Marino con l'Unione Europea il 27 marzo 2012 e resa esecutiva mediante il Decreto Consiliare 7 agosto 2012, n. 120.

Il progetto di Legge in parola è composto di 9 articoli, e, come detto precedentemente, in parte modificativi di articoli del codice penale già esistenti e in parte di nuova introduzione.

Un elemento di novità è rappresentato dall'adozione, a fini della legge penale, della definizione di "Strumento di Pagamento".

L'adozione della citata definizione ha comportato a cascata la necessità di rivedere parzialmente l'articolo 204 bis e l'articolo 401bis del codice penale, originariamente adottati con la Legge n. 44 del 2006 precedentemente ricordata.

In particolare i nuovi articoli 204 bis e 401 bis rivisitano quelli precedenti, utilizzando quale definizione per l'individuazione dell'oggetto del reato quella appunto di Strumento di Pagamento in luogo di quella di "Carte di Credito o di documenti analoghi", peraltro, quest'ultimi, non aventi un apparato definitorio a livello penalistico.

Inoltre il nuovo articolo 401 bis comporta un inasprimento della pena per i casi di reato ivi previsti, aumentandola dal terzo grado (di cui all'abrogando 401 bis) al



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

quarto grado in linea anche con quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 della Decisione Quadro 2000/383/GAI.

Fra le novità di maggior rilievo con l'emanazione delle presente legge, vi è quella inerente l'inserimento nel codice penale dell'articolo 204 ter, il quale mira a reprimere quelle truffe c.d. informatiche, finalizzate all'ottenimento di un ingiusto profitto, mediante la previsione di pena per tutti quei comportamenti idonei a introdurre, alterare, sopprimere o comunque interferire in maniera non autorizzata su dati elettronici o con il funzionamento di un programma o sistema informatico.

L'introduzione di questo articolo rappresenta peraltro una vera novità di carattere generale per la materia penale sammarinese, in quanto, si tratta di una previsione di legge idonea a reprimere quelle forme di illecito commettabili a livello informatico. Il terzo comma inoltre inasprisce anche la portata della pena, prescrivendo la prigionia di quarto grado, nel caso in cui la condotta fraudolenta di cui al primo comma comporti un trasferimento di denaro o valori in danno del legittimo titolare. Anche in questo la quantificazione della pena risulta in linea con l'articolo 6 comma 2 della Decisione Quadro 2000/383/GAI.

Altro aggiornamento è dato dalla modifica dell'articolo 403 del codice penale, il quale, nella sua nuova formulazione amplia, per mezzo della tecnica del rinvio agli articoli 204 bis, 204 ter, 401 bis e 403 bis (non più solo il 401) l'oggetto delle condotte medesime, andando pertanto a punire quei comportamenti quelle condotte fraudolente commesse non solo in relazione a monete, valori di bollo e titoli di credito rubricati al citato articolo 401, ma anche considerando quelle commesse con riferimento agli Strumenti di Pagamento in generale e alle fattispecie commettabili tramite strumenti informatici.

Altra modifica è rappresentata dall'accrescimento della pena prevista all'articolo 403 bis, essendo stata aumentata dal terzo al quarto grado di prigionia, anch'essa riconducibile al menzionato articolo 6 comma 2 della Decisione Quadro 2000/383/GAI.

In chiusura, unitamente all'articolo 9, dedicato all'entrata in vigore, la Legge in parola, agli articoli 7 e 8 prevede rispettivamente, da un lato la punibilità delle



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

condotte di cui agli articoli 204 bis, 204 ter e 401 bis anche se commesse all'estero, modificando l'elenco di cui all'articolo 6 comma 1 del codice penale, e dall'altro l'attribuzione all'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, istituito con il Progetto Legge "Raccolta delle disposizioni sulle banconote e monete" - sottoposto anch'esso all'iter consiliare - dei compiti inerenti lo scambio di informazioni con altri Stati in relazione alle fattispecie di reato previste alla presente Legge.

